

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3953 del 17/10/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: TRENITALIA S.P.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna CODICE PRATICA N. BO00A0650/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4073 del 17/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: BOLOGNA

TITOLARE: TRENITALIA S.P.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna

CODICE PRATICA N. BO00A0650/07RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- **viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

- a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento

delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

viste:

- **l'istanza** assunta al Prot.n. PG.2007.328721 del 24/12/2007, presentata dalla **Ditta Trenitalia S.P.A.**, C.F./P.IVA: 05403151003, con sede legale in comune di Bologna, Piazza Medaglie d'oro 4/c, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con cui viene **richiesto il rinnovo** della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso lavaggio treni e rifornitura ritirate (bagni) treni, con una portata massima di 15 l/s, media di esercizio 2,69 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 84.752 metri cubi (mc) mediante 1 pozzo sito sul terreno individuato al Foglio 50 Mappale 30 del NCT del comune di Bologna, in Via del Lazzaretto, 16, e riconosciuta con determinazione n. 15764 del 27/11/2007 (pratica n. **BO00A0650/07RN01**);

- la **Relazione tecnica** assunta al Prot.n. PG.2015.380449 del 04/06/2015 con cui viene documentata:

a) la riduzione del prelievo che dal 2007 ad oggi si è assestato a 10.000-20.000 mc/a per progressiva dismissione delle adduzioni verso le utenze della limitrofa Stazione di Bologna Centrale e per la razionalizzazione e migliorata efficienza dell'attività manutentiva;

b) il trattamento depurativo delle acque reflue dopo il loro uso prima dell'immissione in fognatura, con scarico autorizzato dal Comune di Bologna con prot. 192283 del 30/06/2014;

c) l'impossibilità di effettuare ulteriori sistemi di riutilizzo e riciclo della risorsa idrica;

d) l'aggiornamento dei dati catastali di ubicazione del pozzo: F. 108, M. 30;

- la comunicazione assunta al prot. 198525 del 21/03/2016 in cui si chiarisce che la concessione dovrà

essere intestata a **Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna**, C.F./P.IVA: 05403151003, con sede legale in comune di Bologna, Via Del Lazzaretto, 16 e che il disciplinare di concessione sarà firmato dal suo Dirigente Delegato pro-tempore di cui è trasmesso l'atto di delega;

richiamata la determinazione n. 15764 del 27/11/2007 con cui è stata riconosciuta alla **Ditta Trenitalia S.P.A.**, la **concessione preferenziale** di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Bologna, ad uso igienico e assimilati, con scadenza 31/12/2005 (pratica B000A0650);

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 38 del RR 41/2001 e dell'art. 50 della LR 7/2004 e che, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV/II del RR 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per: a) lavaggio treni, b) rifornimento ritirate (bagni) treni, assimilabili rispettivamente all'uso a) "igienico e assimilati" ai sensi dell'art. art. 152 commi 1 e 2, lett. f) della L.R. 3/1999 e b) "consumo umano" ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. b) della L.R. 3/1999;

- il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore", con stato quantitativo "non buono" a rischio di non raggiungimento degli obiettivi fissati per i corpi idrici dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, per il quale sono individuabili le seguenti misure, ai sensi della DGR n. 2067/2015 (allegati A-D):

- l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle derivazioni;

- la revisione della concessione per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico attraverso l'adozione di azioni di razionalizzazione, risparmio e riciclo della risorsa;

dato atto che a seguito della pubblicazione sul BURERT n. 154 del 1/7/2015 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 14/07/2015 con il n. PG.2015.500252, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs 152/2006, espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere mantenuto in esercizio il dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- dovrà essere effettuata la misurazione (almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno) del livello statico della falda;
- i dati dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio Tecnico Bacino Reno e all' Autorità di Bacino del Reno;

preso atto del parere della Città Metropolitana di Bologna acquisito agli atti in data 574014, con il n. PG.2015.574014, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con con le seguenti prescrizioni:

- il quantitativo d'acqua concesso dovrà essere limitato a valori congrui con quelli utilizzati negli ultimi 10 anni;

preso atto del parere della Azienda USL di Bologna acquisito agli atti in data 18/09/2015, con n. PG.2015.675348 e del successivo chiarimento acquisito in data 12/01/2016 con il n. PG.2016.8967, espresso in senso **negativo** per la quota d'acqua utilizzata per i servizi (ritirate) dei treni, poiché l'istanza non è corredata di dati che attestino i requisiti di qualità dell'acqua e del pozzo per il consumo umano, ai sensi del Dlgs n. 31/2001;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo concessione pari ad € 166,00;
- del canone di concessione per l'anno 2016, pari ad € 161,00;
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2001-2015, per un importo complessivo pari ad € 2184,95;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 250,00;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione preferenziale richiesta alle condizioni indicate nel presente atto, di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- a) il diniego, l'immediata cessazione dell'uso per la fornitura dei servizi (ritirate) delle vetture e la realizzazione di un sistema di alimentazione idrica separata del lavaggio treni dall'approvvigionamento delle ritirate;
- b) la riduzione del volume annuo richiesto a 20.000 mc;
- c) il mantenimento in esercizio del dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- d) la misurazione del livello statico della falda;
- e) la trasmissione annuale dei dati di monitoraggio al Servizio Tecnico Bacino Reno e all' Autorità di Bacino del Reno;

dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della Legge n. 15/05, sono stati comunicati con nota n. PG.2016.62971 del 03/02/2016 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto per quanto concerne l'uso per i servizi dei treni;

- la ditta istante ha comunicato (prot. PG.2016.96676 del 16/02/2016) di aver già provveduto a sostituire temporaneamente il prelievo con fonte acquedottistica e a progettare una condotta separata proveniente dal pozzo per la realizzazione del nuovo impianto di lavaggio automatico;

viste le note presentate dalla ditta istante in sede di sottoscrizione del disciplinare di concessione assunte agli atti al Prot. n. PGBO/2016/12407 ed al Prot. n. PGBO/2016/113, con le quali:

1. si richiede di inserire nella concessione l'utilizzo della risorsa per alimentare il serbatoio ausiliare di accumulo dell'impianto anti incendio e per il lavaggio esterno cassa rotabili, senza modifica delle quantità di prelievo fissate;
2. si comunica che entro l'anno 2016 verrà presentato il progetto definitivo del nuovo impianto di lavaggio;

considerato che le suddette richieste non comportano né una modifica delle quantità di prelievo fissate in concessione, né una modifica del canone stabilito in quanto i

nuovi usi rientrano sempre tra quelli assimilati a "igienico e assimilati";

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **Ditta Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna**, C.F./P.IVA: 05403151003, con sede legale in comune di Bologna, Via Del Lazzaretto, 16, **il rinnovo della concessione preferenziale** riconosciuta con determinazione n. 15764 del 27/11/2007 a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante 1 pozzo sul terreno individuato al Foglio 108 Mappale 30 del NCT del Comune di Bologna in Via del Lazzaretto, 16, **alle seguenti condizioni:**

a. **il prelievo è stabilito** con portata massima di 15 l/s e volume annuo di 20.000 mc, ad uso lavaggio treni ed esterno cassa rotabili e ad uso alimentazione serbatoio ausiliare di accumulo dell'impianto anti incendio;

b. la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787/2014 alla data del **31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la

concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza fissata;

d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di denegare l'uso dell'acqua derivata per la fornitura dei servizi (ritirate) delle vetture nonché di dare atto dell'avvenuta cessazione di tale uso come da comunicazione trasmessa dal titolare e assunta al prot. PG.206.96676 del 16/02/2016;

4) di fissare in € 161,00= il **canone annuale 2016** per gli usi concessi, assimilati all'uso "igienico e assimilati" ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. f) della LR 3/1999; da versarsi, anticipatamente al ritiro del presente atto;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti dei canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00=, pari all'importo minimo stabilito, da versarsi, anticipatamente al ritiro del presente atto;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **Ditta Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna**, C.F./P.IVA: 05403151003, con sede legale in comune di Bologna, Via Del Lazzaretto, 16, nella persona del suo dirigente delegato pro-tempore.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X: 684406 Y: 931542, sul terreno di proprietà individuato al Foglio 108, mappale 30 del NCT del comune di Bologna, in Via del Lazzaretto, 16, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore", con stato quantitativo non buono, ai sensi della DGR n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 307,50 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro di 475 mm, fino alla profondità di 52,75 m e con diametro di 253 mm, fino a fondo pozzo, con tratti filtranti a partire dalla quota di 80,16 m;

C) il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 35 Hp, regolata alla portata massima di esercizio di 15 l/s collocata alla profondità di 98,70 m dal p.c.;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 15 l/s, per complessivi 20.000 mc/anno, esercitabile per tutto l'anno;

E) la risorsa è accumulata in una cisterna in torretta, di volume complessivo di 500 mc e da qui inviata ai punti di utilizzo dotati di valvole e/o attacchi acqua;

F) la risorsa è utilizzata per il lavaggio treni ed esterno cassa rotabili e per l'alimentazione del serbatoio ausiliare di accumulo dell'impianto anti incendio; tali usi sono assimilati all'uso "igienico e assimilati", di cui all'art. 152, comma 1, lett. f della LR 3/1999.

G) al termine delle utilizzazioni la risorsa è restituita nella pubblica fognatura con le modalità autorizzate dall'Amministrazione competente;

H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite un contatore volumetrico già presente nell'impianto.

I) il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite la misurazione (almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno) del livello statico della falda.

Art.2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/2001, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Prescrizioni

Dovrà essere mantenuto in esercizio il dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati già esistente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare questa Struttura, che provvederà a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora questa Struttura lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla

installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLgs 152/06.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Il concessionario dovrà trasmettere a questa Struttura e all'Autorità di Bacino del Reno, entro il mese di marzo di ogni anno:

- A) la **comunicazione dei volumi annuali prelevati** come misurati dagli strumenti appositamente installati,
- B) la **comunicazione delle misure del livello statico della falda**, effettuate.

Il concessionario dovrà presentare a questa Struttura, entro il termine del corrente anno, il progetto del **nuovo sistema di alimentazione idrica dell'impianto di lavaggio automatico**.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione di questa Struttura della comunicazione della rinuncia.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, questa Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà di questa Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art.10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Giovanni Marco Springer Dirigente Delegato della Ditta Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna, Manutenzione e Pulizie I.M.C. Emilia Romagna, C.F./P.IVA: 05403151003, con sede legale in comune di Bologna, Via Del Lazzaretto, 16, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.